



**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI
INTEGRATIVE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DEI SUSSIDI
PER INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI, E DEL
“FONDO SALUTE ENTI BILATERALI CISAL”.**

Delibera del 02/03/2017

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le prestazioni sanitarie erogate dall'EN.BI.F. tramite la convenzione stipulata con la Società Generale di Mutuo Soccorso “Mutua Basis Assistance” (d’ora in poi chiamata MBA) in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in vigore sottoscritti da Anaci, Saci, Cisl e Cisl Terziario.

Il Regolamento è composto da due parti:

1. PARTE GENERALE - così suddivisa:

A. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE E AI SUSSIDI RELATIVI AGLI INFORTUNI:

Decorrenze e soggetti che possono usufruire della convenzione per le prestazioni sanitarie, per gli infortuni professionali ed extraprofessionali, per effetto dei versamenti effettuati dai Datori di lavoro che applicano i CCNL sopra citati.

B. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE

Requisiti e modalità di accesso.

2. PARTE SPECIALE - che si identifica nei regolamenti dei sussidi erogati dalla Mutua MBA.

Detti Regolamenti sono pubblicati sul sito www.enbif.it .- **Sezione “Fondo Salute”**, sottosezioni **“Prestazioni sanitarie”** e **“Prestazioni straordinarie”**.

PARTE GENERALE

A. PRESTAZIONI SANITARIE E SUSSIDI RELATIVI AGLI INFORTUNI

1. A QUALI DIPENDENTI SI APPLICA LA CONVENZIONE.

La Convenzione relativa alle prestazioni sanitarie in essere con la mutua MBA riguarda **i soli Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato (o a tempo determinato superiore a 12 mesi), a tempo pieno oppure part time uguale o superiore a 16 ore medie settimanali, per i quali sia corrisposto il contributo previsto dal CCNL vigente o da successive intese intervenute tra le Parti stipulanti.**

2. OBBLIGO DI ISCRIZIONE AZIENDA E DIPENDENTI

I Datori di lavoro hanno l'obbligo, derivante dai CCNL di cui in premessa, di iscrivere all'EN.BI.F. sia l'Azienda che i dipendenti dal momento dell'applicazione dello stesso; osservando le seguenti modalità:

- Versamento tramite F24 e compilazione della procedura UNIEMENS seguendo le indicazioni della [Risoluzione delle Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2013 n. 35/E](#) che è seguita alla [Circolare dell'INPS n. 91/2013](#) relativa alla convenzione con l'ENBIF., disponibili nella sezione **"versamenti"** del sito dell'Ente.

N.B. Osservando questa procedura l'Ente sarà in grado di acquisire i dati anagrafici dei dipendenti aventi diritto alla copertura sanitaria, nonché tutte le informazioni relative alle eventuali proroghe, trasformazioni, cessazioni e nuove assunzioni. Non saranno pertanto necessarie ulteriori comunicazioni da parte dell'azienda o del Consulente.

- Tramite bonifico, specificando nella causale azienda e mese di competenza, sul conto corrente intestato all'EN.BI.F. – Tramite bonifico sul conto corrente intestato all'EN.BI.F, **IBAN IT77Z0335901600100000114652**
BANCA PROSSIMA S.P.A. Filiale 01600, – 20121 Milano

- **N.B. Le aziende che versano tramite bonifico hanno l'obbligo di comunicare i dati dell'azienda e dei dipendenti in forza, nonché tutte le informazioni relative ad eventuali proroghe, trasformazioni, cessazioni e nuove assunzioni, tramite l'utilizzo dell'apposito Software Gestionale messo a disposizione sul sito www.enbif.it – sezione **"Area aziende e consulenti"**- **"software gestionale"****

IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE (SE PRESENTI) GLI ULTIMI DATI TRASMESSI.

3. CONTRIBUZIONE PREVISTA

Disponibili nella sezione - [“Iscrizione” - “Contributi”](#) del sito dell’Ente Bilaterale.

4. DECORRENZA DELLA CONVENZIONE PER I SINGOLI DIPENDENTI REGOLARMENTE ISCRITTI

L’iscrizione del Dipendente da parte del Datore di lavoro, con le modalità di cui al punto 2, e il versamento del contributo previsto dal CCNL costituiscono il presupposto per la maturazione del diritto al sussidio da parte del Dipendente. Il diritto al sussidio per le prestazioni sanitarie matura trascorsi 90 giorni dal primo versamento del contributo da parte del Datore di lavoro, mentre il sussidio per gli infortuni professionali ed extraprofessionali matura decorsi 180 giorni dal primo versamento.

N.B. PER “DATA DEL PRIMO VERSAMENTO” SI INTENDE CONVENZIONALMENTE QUELLA PREVISTA PER LA SCADENZA DELL’F24, RIPORTATA AL SUCCESSIVO PUNTO 5.

- Esempio per prestazione sanitaria: per un primo versamento effettuato il 4 giugno, la “data di versamento” sarà il 16 giugno, con decorrenza della copertura sanitaria dal 16 settembre.

- Esempio per infortunio: per un primo versamento effettuato il 4 giugno, la “data di versamento” sarà il 16 giugno, con decorrenza della copertura per infortuni dal 16 dicembre.

5. CONTINUITA’ DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E SOSPENSIONE DEL SUSSIDIO

Una volta effettuato il primo versamento, il Datore di lavoro è tenuto a corrispondere i contributi mensili entro il 16 di ogni mese, per le competenze del mese precedente.

(Es: l’azienda che applica il CCNL a partire dal mese di gennaio effettuerà il primo versamento entro il 16 febbraio)

- **SE L’ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE AVVIENE DOPO IL GIORNO 15 DEL MESE, IL CONTRIBUTO SARA’ DOVUTO A PARTIRE DAL MESE SUCCESSIVO ALL’ASSUNZIONE.**

- Esempio: per un dipendente assunto il 16 gennaio sussiste l'obbligo del versamento a partire dal mese di febbraio e sarà corrisposto entro il 16 marzo).

- **SE LA CESSAZIONE DEL DIPENDENTE AVVIENE PRIMA DEL GIORNO 15 DEL MESE, IL CONTRIBUTO NON SARA' DOVUTO.**

N.B. IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO NEI TERMINI, LA PRESTAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE VERRA' SOSPESA CON EFFETTO IMMEDIATO.

L'AZIENDA DOVRA' PRENDERSI CARICO DELL'EROGAZIONE DI TUTTI I SUSSIDI PREVISTI PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO.

6. ESONERO RESPONSABILITA' EN.BI.F. PER DECADENZA O CESSAZIONE CONVENZIONE

In caso di decadenza o cessazione della Convenzione per qualsiasi causa, gli iscritti potranno richiedere, a far data dal venir meno della stessa, esclusivamente i sussidi che verranno deliberati in sostituzione da parte dell'EN.BI.F.

7. ESTENSIONE AI FAMILIARI

Il Dipendente iscritto può volontariamente estendere la convenzione a tutti i componenti del proprio nucleo familiare tramite l'area riservata MBA, raggiungibile dal sito www.enbif.it – sezione **“Fondo Salute” – “Prestazioni sanitarie” – “Area riservata ai dipendenti”**.

8. PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONVENZIONE

In caso di Cassa Integrazione, di sospensione del rapporto di lavoro o di applicazione di un altro CCNL per cui venga meno l'obbligo del versamento da parte del Datore di lavoro, il dipendente iscritto può decidere di mantenere volontariamente la propria copertura sanitaria, rivolgendosi direttamente all'Ente bilaterale.

B. “FONDO SALUTE ENTI BILATERALI CISAL” : PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1. PREMESSA

Dal 01 gennaio 2017 è stata istituita una commissione che curerà l'erogazione di sussidi straordinari.

2. REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE

I Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato (o a tempo determinato superiore a 12 mesi), a tempo pieno oppure part time uguale o superiore a 16 ore medie settimanali, per i quali sia corrisposto il contributo previsto dal CCNL vigente o da successive intese intervenute tra le Parti stipulanti, potranno richiedere le prestazioni straordinarie, al verificarsi di un determinato evento, previo richiesta scritta da effettuarsi non prima di **150 giorni / 5 mesi** dopo il primo versamento all'Ente Bilaterale effettuato dal Datore di lavoro per il dipendente stesso, fermo restando che per “data di primo versamento” si intende convenzionalmente quella prevista per la scadenza dell' F24 - come illustrato nella sezione A, punto 4 del presente regolamento - e che la data in cui si è verificato l'evento non deve essere antecedente a quella del 01/01/2017.

- Esempio: il dipendente assunto il 10/02/2017 - per il quale il datore di lavoro verserà il primo contributo entro il 16/03/2017- potrà inoltrare richiesta di accesso al Fondo Salute a partire dal 16/08/2017.

3. MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE

Una volta maturati i requisiti, i dipendenti potranno richiedere i sussidi straordinari scaricando l'apposita modulistica messa a disposizione sul sito www.enbif.it – **sezione “Fondo Salute” – sezione “Prestazioni straordinarie”** e inoltrandola, insieme a tutta la documentazione prevista per l'accesso alla specifica prestazione, al seguente indirizzo e-mail: **prestazionistraordinarie@enbif.it**

4. EROGAZIONE

La richiesta è subordinata ad accettazione degli organi competenti dell'Ente erogatore, che valuterà l'idoneità del richiedente sulla base della documentazione inoltrata e della regolarità contributiva da parte dell'Azienda con riferimento al Dipendente stesso.

N.B. L'ENTE NON RISPONDE DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO. IN TAL CASO L'AZIENDA DOVRA' PRENDERSI CARICO DELL'EROGAZIONE DI TUTTI I SUSSIDI PREVISTI PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO.

5. PRESTAZIONI STRAORDINARIE

Le prestazioni straordinarie sono indicate nell'apposito regolamento pubblicato sul sito www.enbif.it – sezione **“Fondo Salute” – “Prestazioni straordinarie”**